

**Quesito n. 158, COA di Torre Annunziata  
Parere 13 marzo 2025, n. 1**

*Il COA di Torre Annunziata chiede di sapere se, nel caso di praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio del processo, "sia possibile derogare alla regola, prevista dal DM n. 17/2018 all'art. 7, comma 1, di non superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, rappresentando che il dettato dell'art. 5, co. 1 dello stesso DM rappresenta che il corso non deve pregiudicare l'esercizio di altre attività, ivi elencate."*

*Si chiede di sapere dunque, nella sostanza, se il praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo possa assistere al corso di formazione obbligatorio a distanza, per un numero di ore superiore alle cinquanta previste dall'articolo 7, comma 1 del d.m. n. 17/2018.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'assunzione alle dipendenze dell'ufficio per il processo non comporta la sospensione del tirocinio e delle attività ad esso coesenziali (cfr. parere inviato ai COA con circolare del 10 maggio 2022 e consultabile qui: [https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset\\_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022=-](https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022=-) ).

La condizione del praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è del tutto equiparabile a quella del praticante che, come consentito dall'articolo 41, comma 4 della legge professionale, svolga contestualmente attività di lavoro subordinato. Premesso che l'articolo 5, comma 1 del DM 17 del 2018 prevede che la frequenza del corso di formazione debba avvenire in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio, va precisato che tale disposizione fa riferimento unicamente alle ulteriori attività tipiche del tirocinio per l'accesso alla professione (quali la frequenza dello studio professionale o delle udienze). Da ciò consegue che lo svolgimento contestuale di attività di lavoro subordinato non può essere invocata quale ragione per ottenere qualsivoglia deroga all'obbligo di frequenza del corso di formazione, ivi compresa la possibilità di derogare al limite delle cinquanta ore di formazione da remoto consentita. Sull'obbligo di frequenza del corso di formazione si vedano in ogni caso le Linee guida formulate dal Consiglio Nazionale Forense e inviate ai COA con circolare del 4 giugno 2024, consultabile sul sito istituzionale.

**Quesito n. 160, COA di Padova  
Parere 13 marzo 2025, n. 2**

*Il COA di Padova chiede di sapere se possa disporsi l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici "laddove si verifichi che l'ufficio legale è posto, nella discrezionalità organizzativa e strutturale di ciascun Ente pubblico, in posizione formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto agli altri uffici e articolazioni e subordinata unicamente all'organo apicale (es. unicamente Sindaco per i Comuni o Direttore Generale per un'azienda sanitaria); ovvero se tali verifiche possano dare esito positivo laddove sia comunque assicurata la sostanziale autonomia e il collegamento funzionale diretto, ancorché l'organizzazione dell'Ente preveda l'incardinamento dell'Ufficio Legale al di sotto di altri Organi dell'Ente (es. Direttore Generale per i Comuni o Direttore Amministrativo per l'ASL)."*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'articolo 23 della legge n. 247/12, nel disciplinare le caratteristiche che deve assumere l'ufficio legale dell'ente pubblico per giustificare l'iscrizione nell'elenco speciale, prevede che debba risultare "la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni" e che "la responsabilità dell'ufficio [sia] affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale".

Alla luce di tale previsione, deve considerarsi imprescindibile che la "responsabilità" dell'ufficio sia affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale: tale requisito esprime, infatti, una elementare garanzia di indipendenza e autonomia nell'esercizio dell'attività professionale. A prescindere pertanto dall'inquadramento dell'ufficio nella struttura organizzativa dell'ente, deve pertanto verificarsi – e ciò spetta al COA, nell'esercizio discrezionale della propria attività di valutazione – se tale requisito sia rispettato nel caso di specie.

**Quesito n. 163, COA di Verona**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 3**

*Il COA di Verona chiede di sapere "se l'attività di Esponente (del C.d.A.) Responsabile per l'Antiriciclaggio di una Banca sia incompatibile con l'art.18 della Legge Professionale Forense".*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'attività di Responsabile Antiriciclaggio non è – in sé – incompatibile con l'esercizio della professione forense. Nel caso di specie, risulta tuttavia dal quesito che l'iscritto in questione è anche componente del consiglio di amministrazione della banca. Sul punto, si deve osservare che secondo il consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense in sede consultiva la partecipazione al consiglio di amministrazione di una società commerciale può ritenersi compatibile con l'esercizio della professione forense soltanto ove la partecipazione al consiglio di amministrazione non comporti l'esercizio di poteri gestori (cfr. *ex multis* e da ultimo i pareri nn. 51 e 44 del 2024). È pertanto necessario che il COA valuti, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, se nel caso concreto e alla luce della compresenza delle due cariche (componente del consiglio di amministrazione e responsabile antiriciclaggio) l'esercizio delle relative funzioni comporti poteri gestori.

**Quesito n. 164, COA di Pisa**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 4**

*Il COA di Pisa chiede di sapere "se in caso di autocertificazione relativa all'insussistenza dei requisiti di permanenza all'Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) sia possibile per il COA procedere alla cancellazione d'ufficio ex art. 21 L. 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione."*

Sul punto si rinvia al parere n. 15 del 19 aprile 2024 nel quale si legge che: "l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il

*compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare."*

**Quesito n. 166, COA di Torino**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 5**

*Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile "accogliere la richiesta di un avvocato, attualmente iscritto nell'Albo Ordinario di questo Ordine Forense, che intende trasferire la sua iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a Tempo Pieno" e che dichiara di "rivestire il ruolo di Teaching Fellow presso un'università inglese dove insegna Proprietà Intellettuale, Diritto dell'Unione Europea, Fondamenti Giuridici e Soluzioni Giuridiche, per un periodo che terminerà il prossimo mese di agosto 2025, con retribuzione e impiego orario predeterminato nella quantità di ore di insegnamento".*

Nei pareri n. 25/2016 e 46/2022, richiamati dal COA nel proprio quesito, il CNF ha escluso la possibilità di consentire il trasferimento nell'elenco speciale dell'avvocato che sia contemporaneamente docente universitario in una università estera. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. L'avvocato può dunque rimanere iscritto nell'Albo ordinario ma – come osservato nel parere n. 46/2022 – "spetta poi al COA, nell'esercizio prudente della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, verificare se l'iscritto versi – a seguito dell'assunzione della qualifica di assistant professor – in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18 tale da pregiudicare la permanenza della sua iscrizione nell'Albo." Si consideri inoltre che, a quanto risulta dal quesito, l'attività di docenza svolta all'estero è temporanea, limitata ad una quantità di ore predeterminate, e non comporta l'inquadramento del docente nei ruoli del personale docente dell'Ateneo, condizione indispensabile per ottenere l'eventuale iscrizione nell'elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno.

**Quesito n. 167, COA di Ferrara**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 6**

*Il COA di Ferrara chiede di sapere "se vi sia compatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento dell'incarico di Segretario di un'associazione avente le seguenti caratteristiche: associazione scientifico-culturale non riconosciuta, senza scopo di lucro ed operante nel settore Sicurezza, Intelligence, Cyber e Intelligenza Artificiale." Saggiunge in particolare il COA che, nell'esercizio delle funzioni di Segretario della predetta associazione eserciterà – accanto a compiti tipicamente attinenti alla funzione (quali la verbalizzazione delle riunioni, l'archivio degli atti dell'associazione, la tenuta del libro dei soci e la cura delle relazioni con i soci) – anche compiti riguardanti i "rapporti informativi con i terzi" (lettera c)*

*del quesito), la cura del sito internet dell'associazione (lettera d) del quesito) e l'organizzazione di attività ed eventi rientranti negli scopi sociali (lettera h del quesito).*

La natura di associazione non riconosciuta e il carattere non commerciale dell'ente – quale si evince dal quesito – consentono di escludere che si verta in una delle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 18 della legge n. 247/12 e di ritenere che possa invece rientrarsi, in particolare, nell'eccezione prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 18 con riferimento alle attività di carattere culturale.

Resta fermo, per rispondere a ulteriore quesito del COA, che nell'esercizio di tali attività l'avvocato dovrà comunque aver cura di porre in essere tutte le dovute cautele funzionali ad assicurare il rispetto – pur in attività non formalmente rientrante nell'esercizio della professione – dei canoni deontologici rilevanti. Ad esempio, l'attività svolta per l'Associazione e le forme della sua eventuale pubblicizzazione non debbono assumere i contorni di una forma surrettizia di pubblicità professionale, o di violazione del divieto di accaparramento di clientela.

**Quesito n. 168, COA di Chieti**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 7**

*Il COA di Chieti chiede di sapere se l'avvocato stabilito possa essere ammesso all'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dalla legislazione elettorale.*

L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 – come modificato dall'articolo 16-bis del d.l. n. 76/2020 – ammette all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali gli "avvocati iscritti all'albo" che abbiano comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza. Anche a tacere della circostanza – meramente formale – che gli avvocati stabiliti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo, l'attività in parola rientra tra le attività tipiche dell'avvocato e, pertanto, la possibilità del suo esercizio non può essere estesa all'avvocato stabilito che, come noto, gode di un limitato diritto all'esercizio della professione e sempre subordinatamente all'intesa con un avvocato italiano.

**Quesito n. 169, COA di Cremona**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 8**

*Il COA di Cremona chiede di sapere se il praticante che abbia ultimato i tre semestri prescritti con corretta compilazione del libretto telematico ma senza aver adempiuto all'obbligo di formazione di cui all'articolo 43 della legge n. 247/12 possa rimanere iscritto per ulteriori diciotto mesi al fine di frequentare il corso di formazione, con differimento a tale momento del rilascio del certificato di compiuta pratica.*

La risposta è resa in termini positivi, purché il praticante resti iscritto nel Registro senza soluzione di continuità al fine di non perdere il beneficio degli effetti del periodo di pratica già svolto.

**Quesito n. 170, COA di Cremona**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 9**

*Il COA di Cremona chiede di sapere se debba ritenersi assoggettato al pagamento delle quote di iscrizione l'avvocato che – già iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti*

*di ente pubblico – chiedi la cancellazione volontaria dall'elenco solo a due anni di distanza dall'avvenuto pensionamento.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Premesso che – come ovvio – l'obbligo di corrispondere il pagamento delle quote discende dal solo fatto dell'iscrizione nell'Albo o in un Elenco, rileva nel caso di specie l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 53/2001 (<https://codicedeontologico-cnf.it/il-quesito-della-cassa-nazionale-di-previdenza-e-assistenza-forense-servizio-iscrizioni-e-contributi-concerne-la-decorrenza-degli-effetti-dei-provvedimenti-di-cancellazione-dallalbo-e-la-c/>) e recentemente ribadito dal parere n. 41/2022.

Alla stregua di tali pareri, quando il provvedimento di cancellazione discenda da una istanza dell'iscritto questi vanta, nei confronti del COA, una posizione di carattere pretensivo “*derivando dalla cancellazione*” – si legge nel richiamato parere n. 53/2001 – “*un effetto favorevole per l'interessato, quale il mancato assoggettamento al pagamento della quota annuale*”. In tal caso, si può ritenere ammessa una disponibilità – da parte del COA – degli effetti della delibera di cancellazione, il cui termine di decorrenza può essere discrezionalmente fissato dal COA stesso (ordinariamente, alla data dell'istanza di cancellazione ma con possibilità di provvedere diversamente), nel rispetto dei canoni di ragionevolezza al fine di evitare ipotesi di eccesso di potere o anche effetti pregiudizievoli nei confronti di terzi. Valuti pertanto il COA – alla luce del parere n. 53/2001 – se sussistano nel caso di specie i presupposti per far retroagire discrezionalmente la decorrenza del provvedimento di cancellazione al momento del pensionamento dell'iscritto, specie considerando che – a partire da quel momento – questi ha perso il titolo per essere iscritto nell'elenco speciale e, di fatto, non ha più esercitato l'attività professionale.

### **Quesito n. 172, COA di Reggio Emilia Parere 13 marzo 2025, n. 10**

*Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere se – in ragione della deroga al sistema di valutazione triennale dell'assolvimento dell'obbligo formativo a favore di un sistema di valutazione annuale – sia possibile consentire la compensazione di crediti formativi tra annualità diverse.*

Sul punto il CNF si è pronunciato con il parere n. 35 del 2024, nel quale si legge che:

“i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all'obbligo formativo per l'anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.

Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della

disposizione di cui all'articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.”

Nei medesimi termini è reso il parere.

**Quesito n. 175, COA di Venezia**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 11**

*Il COA di Venezia chiede di sapere “se il mancato assolvimento dell’obbligo formativo prima e/o indipendentemente dall’eventuale apertura e chiusura di un procedimento disciplinare, consenta la permanenza nell’elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, anche alla luce dell’intervenuta modifica della durata del periodo di valutazione dell’assolvimento del detto obbligo, da tre ad un anno; e conseguentemente se sia consentito al COA di disporre la cancellazione dell’iscritto che non vi abbia integralmente adempiuto.”*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Come ricordato dal COA richiedente, l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 prevede – al comma 4 – che requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco, assieme ai requisiti di anzianità, sia il non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento. La legge non prevede, pertanto, ulteriori requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco. Da ciò consegue che - in sé considerato - il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possa essere causa di cancellazione dall’elenco, almeno fintanto che detto mancato adempimento non dia luogo ad una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento. Non rileva infine il richiamo, operato nel quesito, all’eventuale cancellazione per mancato rispetto dell’articolo 21 della legge professionale in quanto, come noto, la mancata adozione del citato decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo (cfr. parere n. 15/2024).

**Quesito n. 179, Comune di Palma di Montechiaro**  
**Parere 13 marzo 2025, n. 12**

*Il Comune di Palma di Montechiaro chiede di sapere se sia possibile attribuire agli avvocati dipendenti dal Comune e iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 incarichi di elevata qualificazione i quali, per espressa affermazione del quesito, comportano l’esercizio di attività amministrative e gestionali.*

*Chiede inoltre di sapere quale sia la corretta applicazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive ai compensi degli avvocati dipendenti.*

Con riferimento al primo quesito, si rinvia al consolidato orientamento della giurisprudenza e dei pareri del Consiglio Nazionale Forense che escludono la possibilità che l’avvocato dipendente di ente pubblico possa svolgere funzioni diverse e ulteriori rispetto alla trattazione “in via esclusiva” degli affari legali dell’ente (così esplicitamente l’articolo 23 della legge n. 247/12; nella giurisprudenza la sentenza n. 124/2021; tra i pareri cfr. da ultimo i

pareri nn. 56 e 4 del 2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati). La risposta al primo quesito è pertanto di segno negativo.

Con riferimento al secondo quesito, si rappresenta che la materia non rientra nell'ambito di competenza del Consiglio Nazionale Forense e, più utilmente, potrebbe formare oggetto di quesito all'Agenzia delle Entrate.

### **Quesito n. 181, COA di Cremona**

**Parere 13 marzo 2025, n. 13**

Il COA di Cremona chiede di sapere se possa essere concesso al praticante di svolgere un semestre integrativo di pratica qualora, in uno dei semestri precedenti, non abbia maturato i requisiti per completare il semestre medesimo.

Sul punto il CNF si è espresso con il parere n. 29/2023, che subito si riporta:

*“Il COA di Ivrea formula quesito in merito alla possibilità di concessione di un semestre di pratica integrativo, anche ai fini del certificato di compiuta pratica, per il praticante semplice che non abbia raggiunto il numero minimo delle udienze (venti) in un semestre sussistendo, comunque gli ulteriori requisiti per la verifica dell’assiduità e continuità della pratica forense.*

L’articolo 8, comma 4 del d.m. n. 70/2018 prevede che il Consiglio dell’Ordine, in sede di verifica periodica dello svolgimento del tirocinio “accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri”. Dalla disposizione in esame si deve dedurre che l’assistenza ad almeno venti udienze sia requisito per la convalida del semestre, con la conseguenza che – in caso di esito negativo della verifica – il semestre non possa essere convalidato. Il successivo comma 6 prevede, in linea generale, che l’esito negativo delle verifiche precluda, al termine dei diciotto mesi, il rilascio del certificato di compiuta pratica. Il secondo periodo del comma 6 prevede, in particolare, che “i consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio” ma nulla dice sulle conseguenze della mancata convalida del singolo semestre. Nel silenzio della normativa applicabile, può ammettersi la possibilità di concedere al praticante la possibilità di svolgere un semestre di pratica integrativa.

Nei medesimi termini è reso il presente parere.

### **Quesito n. 182, COA di Rimini**

**Parere 13 marzo 2025, n. 14**

*Il COA di Rimini chiede di sapere “se, qualora divengano esecutive una o più sospensioni disciplinari a carico di iscritto già colpito da altra sospensione disciplinare in corso di esecuzione, le seconde debbano considerarsi comunque in esecuzione dalla data determinata dal CDD con la notifica all’incolpato oppure debbano eseguirsi al termine della prima, cui andrebbero a sommarsi. In tale secondo caso, a chi compete determinare l’ordine delle varie esecuzioni e facendo riferimento nel proprio provvedimento a quale dato normativo/regolamentare”.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Dal quesito si evince che le sanzioni in esecuzione – tutte definitive – riguardano procedimenti diversi e diversi addebiti.

Ferma restando la competenza del COA in tema di esecuzione delle sanzioni definitive, a ciascuna delle sanzioni deve essere data piena e completa esecuzione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 62 della legge n. 247/12 e dell'articolo 35 del Regolamento CNF, n. 2/2014. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di sospensioni irrogate per diverse condotte e in diversi procedimenti, alle stesse dovrà essere data esecuzione singolarmente e successivamente, sicché ciascuna sospensione andrà in esecuzione alla scadenza della sospensione precedentemente eseguita. Quanto all'ordine delle varie esecuzioni, in assenza di una specifica disposizione in materia, potrà seguirsi l'ordine cronologico.

**Quesito n. 183, COA di Torre Annunziata  
Parere 13 marzo 2025, n. 15**

*Il COA di Torre Annunziata chiede un parere circa la sussistenza della “incompatibilità di professionista che, assunto all'ufficio legale [scil. di un ente pubblico] con esclusive mansioni di difesa di un Comune, in conseguenza di trasferimento per mobilità ad altro Comune dello stesso circondario, non è assegnato all'ufficio avvocatura, ma rende supporto giuridico alle attività di organi di controllo dell'ente, al segretario generale nell'ambito della propria struttura ed in via trasversale anche ad uffici di altri dipartimenti dell'ente. Alla luce di quanto sopra si richiede parere circa la legittima persistenza della iscrizione all'albo, sezione speciale dei dipendenti di Enti Pubblici”.*

Sul punto, si rinvia al consolidato orientamento della giurisprudenza e dei pareri del Consiglio Nazionale Forense che escludono la possibilità che l'avvocato dipendente di ente pubblico possa svolgere funzioni diverse e ulteriori rispetto alla trattazione “in via esclusiva” degli affari legali dell'ente (così esplicitamente l'articolo 23 della legge n. 247/12; nella giurisprudenza la sentenza n. 124/2021; tra i pareri cfr. da ultimo i pareri nn. 56 e 4 del 2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati). La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

**Quesito n. 185, COA di Lecco  
Parere 13 marzo 2025, n. 16**

*Il COA di Lecco chiede di sapere: 1) se l'attività prestata come funzionario addetto all'Ufficio per il Processo sia equiparabile, ai fini della frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui al decreto 9 febbraio 2018 n. 17, allo svolgimento del tirocinio ex. art. 73 D.L. 69/2013; 2) se per il praticante iscritto al Registro in data 07/02/2025, che abbia ha prestato servizio come funzionario addetto all'Ufficio per il Processo in modo continuativo per il periodo di 2 anni e 7 mesi a decorrere dal 25/02/2022 e sino al 25/09/2024, valutato ai fini di un anno di pratica, sussista l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui al Decreto 9 febbraio 2018 n. 17 e, in caso positivo, se la frequenza debba essere ridotta a 6 mesi o se debba proseguire per tutto il periodo di 18 mesi.”*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'assunzione alle dipendenze dell'ufficio per il processo non comporta la sospensione del tirocinio e delle attività ad esso coesenziali (cfr. parere inviato ai COA con circolare del 10 maggio 2022 e consultabile qui: <https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/>-

[/asset\\_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022=-](#) ).

La condizione del praticante assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è del tutto equiparabile a quella del praticante che, come consentito dall'articolo 41, comma 4 della legge professionale, svolga contestualmente attività di lavoro subordinato. Premesso che l'articolo 5, comma 1 del DM 17 del 2018 prevede che la frequenza del corso di formazione debba avvenire in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio, va precisato che tale disposizione fa riferimento unicamente alle ulteriori attività tipiche del tirocinio per l'accesso alla professione (quali la frequenza dello studio professionale o delle udienze). Da ciò consegue che lo svolgimento contestuale di attività di lavoro subordinato non può essere invocata quale ragione per ottenere qualsivoglia deroga all'obbligo di frequenza del corso di formazione, ivi compresa la possibilità di derogare al limite delle cinquanta ore di formazione da remoto consentita. Sull'obbligo di frequenza del corso di formazione si vedano in ogni caso le Linee guida formulate dal Consiglio Nazionale Forense e inviate ai COA con circolare del 4 giugno 2024, consultabile sul sito istituzionale.

**Quesito n. 186, COA di Pescara  
Parere 27 marzo 2025, n. 17**

*Il COA di Pescara chiede di sapere se dal combinato disposto dell'art. 17, comma 10, lett. b) e dell'art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 possa derivare la cancellazione "automatica" dal registro dei praticanti, una volta che l'iscritto abbia conseguito il certificato di compiuta pratica e come possa armonizzarsi, la normativa sopratrascritta, con il secondo periodo del medesimo art. 17, comma 10, lett. b), della Legge n. 247/2012, secondo cui "l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica". La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall'inizio del periodo di tirocinio e precisa che l'iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all'articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d'ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.

Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all'articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l'iscrizione permane fino al decorso del quinquennio.

**Quesito n. 173, COA di Gorizia  
Parere 27 marzo 2025, n. 18**

*Il COA di Gorizia, valutata la poca chiarezza dei criteri di determinazione del compenso in tema di udienza di convalida di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, chiede al CNF di chiarire se l'attività difensiva svolta in sede di udienza di convalida comprenda anche l'attività che il difensore svolge qualora sia richiesta l'applicazione di una misura cautelare e dunque se in tal caso non si applichi anche il parametro relativo alle cautelari personali.*

Come noto, il Capo III del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche contiene le disposizioni concernenti l'attività penale e, in particolare, all'art. 12 sono regolati i parametri generali per la determinazione dei compensi.

Tale disposizione, in effetti, nulla dice in tema di udienza di convalida né di applicazione della misura cautelare: ai commi 3 bis e 3 ter sono invece disciplinati i compensi in materie più specifiche come, ad esempio, le investigazioni difensive e l'attività davanti al Tribunale per i minorenni.

Per poter rispondere al quesito è quindi necessario fare riferimento non solo e non tanto al citato art. 12 D.M. e alla tabella n. 15 allegata, quanto piuttosto all'art. 2 D.M. non foss'altro perché quest'ultimo prevede che il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

Si tratta di una disposizione generale, il cui valore riguarda tutte le attività e quindi, senza dubbio alcuno, anche quella penale.

Il giudizio di convalida, regolato dall'art. 391 c.p.p., è caratterizzato da una complessa attività difensiva che può riassumersi nelle seguenti specificazioni:

1. il difensore conosce la contestazione del proprio assistito in occasione dell'udienza e, conseguentemente, ha la possibilità di visionare il fascicolo del P.M. e dialogare approfonditamente con il proprio assistito soltanto in tale occasione;
2. dalla lettura del fascicolo e sempre in udienza di convalida, il difensore deve valutare la legittimità dell'arresto o del fermo;
3. laddove fosse richiesta l'applicazione di una misura cautelare personale, sarà compito del difensore valutare sempre in sede di udienza di convalida le esigenze cautelari evidenziate dal P.M.

Ne consegue che nel caso in cui vi sia richiesta di misura cautelare il difensore dovrà valutare non soltanto il passato, ovvero sia l'attività espletata dalla P.G. e dal P.M. in sede di arresto, ma anche compiere una valutazione prognostica sul futuro, ovvero sia sulla sussistenza di quei requisiti indicati dalla pubblica accusa per giustificare l'applicazione della misura medesima.

Nessuno può dubitare, e tanto meno confutare, che si sia in presenza di una attività del difensore particolarmente complessa e se è vero che è espletata in un'unica udienza è altresì vero che il giudizio di convalida può comportare difese per così dire duplici, in quanto finalizzate, in un caso, a far dichiarare illegittimo l'arresto e, nell'altro, insussistente la ragione cautelare.

Parrebbe pertanto ragionevole ritenere che nel caso di cui trattasi il difensore possa applicare, limitatamente alla fase di studio della controversia, l'importo previsto dal parametro per il giudizio di convalida e per quello cautelare personale: non paiono invece dovuti, con riferimento proprio agli aspetti cautelari i compensi previsti per la fase introduttiva e decisionale del giudizio cautelare, poiché a ben vedere non si tratta di un giudizio vero e

proprio, ma, nel caso di specie, solo di attività difensive per una richiesta comunque collegabile agli elementi del diverso giudizio di convalida.

**Quesito n. 188, COA di Vicenza**  
**Parere 28 marzo 2025, n. 19**

*Il COA di Vicenza chiede di sapere se il difensore di un imputato assolto con sentenza ex art. 554 ter c.p.p. possa chiedere l'emissione del parere di congruità al Consiglio di appartenenza per il rimborso delle spese legali sostenute, assumendo che la sentenza pronunciata ex art. 554 ter c.p.p. perché il fatto non sussiste sia equiparabile alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., nonostante la sentenza di non luogo a procedere, anche se non impugnata, possa essere revocata ai sensi dell'art. 554 quinquies c.p.p.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Non è possibile ritenere equiparabili, ai fini della liquidazione delle spese, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p. e la sentenza emessa ai sensi dell'art. 554 ter c.p.p. (c.d. sentenza predibattimentale).

Quest'ultima, a differenza di quella emessa a seguito del dibattimento, non ha caratteristiche tali da poter far considerare deciso il *merito* della questione processuale e, inoltre, è revocabile ex art. 554 quinquies c.p.p.

Ai fini della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, per il quale ovviamente si richiede la congruità, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente in materia di rimborso delle spese legali agli imputati assolti (decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa) prevede – all'articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». Il decreto, quindi, contempla criteri di erogazione dei rimborsi *ancorati* alla sentenza passata in giudicato in senso pieno e quindi solo a quella emessa a seguito di dibattimento.

**Quesito n. 194, COA di Trento**  
**Parere 24 aprile 2024, n. 20**

*Il COA di Trento formula quesito in merito all'esonero parziale dalla frequenza del corso di formazione obbligatorio di cui all'articolo 43 della legge n. 247/12 per i praticanti che svolgano altresì un tirocinio presso l'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013.*

*Riferisce il COA nel quesito di aver stipulato una Convenzione con il Tribunale di Trento, la quale prevede, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, “... l'obbligo per il tirocinante di frequentare, nel periodo in cui lo stesso sia iscritto al registro dei praticanti, uno dei 3 moduli semestrali della scuola forense” (p. 4).*

*Tale esenzione parziale dall'obbligo di frequenza della Scuola Forense troverebbe giustificazione nel fatto che i praticanti-tirocinanti presso il Tribunale di Trento devono partecipare ai corsi di formazione decentrata della Scuola Superiore della magistratura, il*

*cui programma (all.to 2) comprende anche le materie di deontologia e di ordinamento forense.*

Sul punto, non può che rinviarsi alle Linee guida indirizzate – in materia – ai Presidenti dei COA e ai Direttori delle Scuole forensi in data 4 giugno 2024, le quali escludono – per i tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 17/2018 – qualunque forma di esonero rispetto alla frequenza del corso di formazione obbligatorio.

Come si legge infatti nelle predette linee guida:

“qualora lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 sia iniziato dopo la entrata in vigore del d.m. 17/2018, fermo restando la convalida di cui al comma 13, il tirocinante, al pari di ogni altro tirocinante che svolga una forma ordinaria di tirocinio, deve frequentare un corso di formazione per l’accesso. A tal conclusione si giunge in maniera pressoché lineare: dopo l’entrata in vigore del d.m. 17/2018, coloro i quali svolgono le forme di tirocinio di cui al comma 6 dell’art. 41 della l. 247/2012 devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per l’accesso organizzato secondo le modalità di cui al d.m. 17/2018. È ragionevole ritenere - anche al fine di scongiurare forme di disparità di trattamento - che, al pari dei tirocinanti che svolgono il tirocinio secondo le forme ordinarie, i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 debbano frequentare un corso di formazione per l’accesso. Invero, a tale conclusione si giunge agevolmente ove si consideri che tale obbligo grava sui tirocinanti che accedono al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della l. 247/2012 e di cui al d.m. 58/16.”.

Nei medesimi termini è reso il parere.

**Quesito n. 162, COA di Torre Annunziata**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 21**

*Il COA di Torre Annunziata formula una serie di quesiti relativi all’interpretazione dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 247/12.*

*Chiede di sapere, in particolare, se la solidarietà nei confronti di “tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” riguardi anche l’avvocato che – pur costituito in giudizio – abbia rinunciato all’incarico prima della definizione transattiva della controversia e sia però ancora creditore delle proprie competenze; e se “la solidarietà professionale operi in favore del procuratore rinunciataro che non abbia sottoscritto né l’accordo transattivo né la rinuncia al vincolo di solidarietà, anche nel caso in cui i giudizi pendenti patrocinati dal procuratore rinunciataro del mandato vengano successivamente dichiarati estinti con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese di lite. Chiede inoltre di sapere se la predetta solidarietà “operi ex se ovvero indipendentemente dalla consapevolezza da parte dei procuratori delle altre parti del mancato pagamento delle*

*competenze del procuratore che ha prestato la propria attività professionale negli ultimi tre anni”.*

*Infine, con quesito apparentemente non collegato ai precedenti, chiede di sapere se la corrispondenza dichiarata “riservata” tra Colleghi possa essere esibita ove la stessa sia necessaria al fine di attivare eventuale procedura di segnalazione al Consiglio di Disciplina Forense.*

Con riferimento alla prima serie di quesiti, si osserva quanto segue. L’articolo 13, comma 8 della legge professionale pone in capo alle parti l’obbligo solidale di pagamento “dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà” per il caso in cui “una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per un verso, è necessario che la controversia sia stata risolta in via bonaria e che, per l’altro, l’avvocato costituito abbia svolto attività professionale negli ultimi tre anni, sia ancora creditore e non abbia rinunciato al beneficio della solidarietà. Così definita la portata della disposizione in esame, si ritiene che – ferme tutte le altre condizioni previste dalla medesima – non possa ritenersi ostativa la circostanza che l’avvocato abbia svolto attività solo in una parte del procedimento giudiziale o arbitrale poi risolto in via bonaria, ad esempio perché successivamente rinunciatario. E che, correlativamente, la disposizione in esame operi unicamente nel caso di controversie risolte in via bonaria e cioè mediante accordo preso in qualsiasi forma, in tale fattispecie non rientrando – all’evidenza – la pronuncia di compensazione delle spese di lite.

Quanto, infine, alla possibilità di produrre corrispondenza riservata ai fini di segnalazione al C.D.D. si osserva quanto segue.

Dalla lettera dell’articolo 48, comma 1 del Codice deontologico sembra potersi evincere che il divieto di produzione di corrispondenza riservata sia quella tra colleghi direttamente attinente al rapporto relativo alla controversia in atto e che, quindi, la ratio del divieto sia quella di “garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate - con la produzione di detta corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare danneggiata la parte assistita” (così, tra le altre, CNF, sent. n. 20/2023). Da ciò consegue che, quando l’esibizione della corrispondenza sia invece funzionale ad assicurare l’osservanza degli obblighi deontologici, la *ratio* del divieto non operi, beninteso ove la corrispondenza posta alla base dell’esposto/segnalazione disciplinare sia nella disponibilità del segnalante e non sia stata acquisita illecitamente o in violazione delle norme deontologiche.

**Quesito n. 171, COA di Brindisi**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 22**

*Il COA di Brindisi formula quesito in merito all’operatività del divieto di testimoniare, di cui all’articolo 51 del Codice deontologico, nel caso di un avvocato che – ancora difensore della società datrice di lavoro – sia chiamato a testimoniare nel procedimento giudiziario relativo al licenziamento di una dipendente, anche nel caso in cui non conosca i capitoli di prova.*

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto in via di principio si ritiene che al quesito debba essere data risposta nel senso dell'obbligo di astenersi dal testimoniare, considerato il chiaro disposto dell'articolo 51 del Codice deontologico.

**Quesito n. 174, COA di Benevento**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 23**

*Il COA di Benevento chiede di sapere se possano trasmettersi le comunicazioni intercorse tra colleghi a seguito di una richiesta formale pervenuta dai Carabinieri, delegati all'attività di indagine, nell'ambito di un procedimento penale avviato per fatti oggetto della predetta corrispondenza.*

Nel caso di cui al quesito, la presenza di una esplicita richiesta da parte dei Carabinieri, delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza prevale sull'obbligo deontologico e l'avvocato – anche per sottrarsi a eventuali conseguenze penali della mancata collaborazione – è tenuto a consegnare la corrispondenza.

**Quesito n. 184, COA di Roma**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 24**

*Il COA di Roma formula richiesta di parere “circa la compatibilità tra l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati e il richiamo in servizio a domanda senza assegni, in qualità di Comandante e Coordinatore di un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate il cui stato giuridico è regolato dagli artt. 1626 e ss. del d.lgs. 66/2010”.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Premesso che in materia di tenuta degli Albi il COA gode di un margine di discrezionalità che si lega – anzitutto – alla valutazione delle concrete caratteristiche del caso, occorre dunque che il COA valuti, in tale prospettiva, se la tipologia dell'incarico possa comportare commistione di interessi con l'esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica specie con riguardo al rischio di un conflitto tra l'obbligo di segreto professionale ed il dovere di fare rapporto ai superiori.

**Quesito n. 187, COA di Cagliari**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 25**

*Il COA di Cagliari formula quesito in merito alla decorrenza della cancellazione d'ufficio dell'avvocato iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici in caso di adozione – da parte dell'ente – di una determina di revoca dell'assegnazione dell'avvocato all'ufficio legale, anche nel caso in cui tale determina non sia stata comunicata agli uffici giudiziari e, quindi, l'avvocato abbia continuato per un certo periodo a ricevere notifiche e/o comunicazioni relative a procedimenti in cui patrocinava a favore dell'ente e se, in tale ultimo caso, la cancellazione debba decorrere dalla data della determina ovvero dalla data dell'ultima notifica ricevuta.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

Elemento costitutivo per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 23 della legge n. 247/12 è l'adibizione esclusiva del dipendente pubblico in possesso del titolo di avvocato

alla trattazione degli affari legali dell'ente mediante suo inquadramento stabile e altrettanto esclusivo nell'ufficio legale dell'ente pubblico, alle condizioni e con le caratteristiche previste dal medesimo articolo 23.

Ne consegue che, al venir meno delle condizioni che giustificano l'iscrizione, l'avvocato debba essere cancellato dall'elenco. Nella fattispecie di cui al quesito, la decorrenza degli effetti della cancellazione può essere modulata in relazione alle circostanze del caso concreto. In particolare, il Consiglio dell'ordine potrebbe modulare la decorrenza degli effetti della cancellazione (cfr. parere n. 53/2001), per evitare di pregiudicare il diritto di difesa dell'Ente assistito dall'Avvocato in questione, e quindi disporre la decorrenza della cancellazione con effetti a far data dal ricevimento dell'ultima notifica o comunicazione ricevuta dall'avvocato dagli uffici giudiziari in relazione a procedimenti nei quali questi patrocinava in difesa dell'Ente pubblico.

**Quesito n. 189, COA di Vicenza**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 26**

*Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità dello svolgimento, da parte di un praticante Avvocato, del Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, con il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso lo Studio di un Avvocato, che eserciti nel medesimo circondario ove ha sede il Tribunale presso il quale si svolge il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.*

La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l'ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall'articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che "Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.". Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l'ufficio giudiziario possa senz'altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.

**Quesito n. 191, COA di Piacenza**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 27**

*Il COA di Piacenza formula quesito in merito alla durata temporale dell'annotazione della sospensione dell'iscritto, chiedendo in particolare se la stessa possa permanere anche una volta decorso il periodo di sospensione pur potendo sussistere, in astratto, un "interesse del pubblico" a conoscere la storia professionale dell'iscritto.*

L'annotazione della sospensione è dovuta, per il periodo della sospensione medesima, al fine di portare a conoscenza della collettività il fatto che l'iscritto non può – in quel periodo – svolgere attività professionale (parere n. 86/2016); e ciò anche a tutela dell'amministrazione della giustizia e dell'affidamento della collettività nel corretto esercizio della professione forense, funzionale all'effettiva attuazione del diritto inviolabile alla difesa, costituzionalmente garantito.

Ne consegue che, una volta decorso il periodo di sospensione, si riespanda l'ordinario ambito di tutela della riservatezza e dei dati personali dell'iscritto la cui pubblicità – come risulta anche dalla normativa generale applicabile in materia – non deve mai eccedere la

proporzionalità rispetto allo scopo per il quale i dati sono utilizzati. Pertanto, fermo restando che la sospensione deve rimanere agli atti nella posizione personale dell'iscritto, la sua annotazione nell'elenco pubblico degli avvocati sospesi non può protrarsi oltre il periodo di durata della sospensione medesima.

**Quesito n. 193, COA di Perugia**  
**Parere 12 maggio 2025, n. 28**

*Il COA di Perugia chiede di sapere se il praticante che abbia anticipato un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e che abbia successivamente conseguito il diploma di laurea possa immediatamente richiedere l'ammissione al patrocinio sostitutivo o se invece debba attendersi un ulteriore semestre di tirocinio.*

La possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo periodo degli studi universitari è esplicitamente riconosciuta dall'articolo 41 comma 6 lettera d della legge numero 247 del 2012. L'anticipazione del semestre presuppone l'iscrizione nel registro dei praticanti e lo svolgimento effettivo della pratica forense presso un avvocato, seppure nel contesto di un progetto formativo specifico concordato tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università.

D'altra parte, l'articolo 41, comma 12, della medesima legge prevede che l'ammissione al patrocinio sostitutivo possa essere richiesta decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti e purché il praticante sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. Proprio tale ultima precisazione lascia intendere che il legislatore abbia contemplato anche l'ipotesi che il primo semestre di tirocinio possa essersi svolto in costanza di studi universitari. Da ciò consegue che, in assenza di una specifica disposizione in contrario, non si possa impedire al praticante che, una volta conseguito il diploma di laurea e ferma restando la necessità che il tirocinio si svolga senza interruzioni, chieda di essere ammesso al patrocinio sostitutivo a partire dal secondo semestre di tirocinio.